



Igino Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 23 Febbraio 2019

## Dichiarazione IVA 2019: versamento saldo 2018

Con la news di oggi riepiloghiamo quali sono le scadenze per il versamento del saldo IVA 2018 risultante dalla dichiarazione IVA 2019 e il modo di operare in caso di eventuale versamento in forma rateizzata.

“ L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno. In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. ”


I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le rate devono essere di pari importo e la **prima rata** deve essere versata **entro** il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione.

Le rate **successive** alla prima devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese** di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle **rate** successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile**, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Tali indicazioni vengono succintamente evidenziate nel sotto indicato schema



È prevista anche la possibilità di **differire** il versamento del saldo IVA fino al **termine** previsto per il versamento delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**.

Riepilogando pertanto, il soggetto IVA può:

- versare in un'**unica soluzione** entro il **18/03/2019** (il 16 marzo cade di sabato) oppure **rateizzare** maggiorando dello **0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in **unica soluzione** entro il **01/07/2019** (il 30 giugno cade domenica) con la **maggiorazione** dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo oppure **rateizzare** dalla data di pagamento **maggiorando** dapprima l'importo da versare con lo **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo e quindi **aumentando** dello **0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima.

**N.B.** La maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Anche i **sogetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del saldo IVA 2018, versando l'imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*